



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Cosenza

Al sig. Procuratore Aggiunto

Ai sig.ri Sostituti Procuratori della Repubblica  
Sede

Ai Responsabili delle Sezione di Polizia Giudiziaria  
Sede

All'Ufficio SICP  
Sede

All'Ufficio Ricezione Atti  
Sede

Alla Direzione Generale dell'ARPACAL  
Catanzaro

Al Dipartimento Provinciale ARPACAL  
Cosenza

Al Sig. Questore  
Cosenza

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri  
Cosenza

Al Sig. Comandante Gruppo Carabinieri Forestali  
Cosenza

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di finanza  
Cosenza

Al Comandante del NOE Carabinieri  
Catanzaro

Ai Comandanti delle Polizie locali (vigili urbani, polizia provinciale)  
Loro Sedi



Oggetto: **Prescrizioni in materia di reati ambientali - Linee guida operative.**

La legge n° 68 del 22 Maggio 2015, recante “ Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, ha innovato anche il D.Lgs 152/06 (Testo Unico Ambientale – TUA), inserendo la parte VI Bis contenente la “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. Tali disposizioni prevedono un meccanismo estintivo delle ipotesi contravvenzionali, previste nel citato Decreto Legislativo, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.

Il nuovo sistema ricorda la analoga disciplina dell'adempimento alle prescrizioni delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, per come previsto dagli articoli 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente richiamati dall'articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Si impone, allora, l’individuazione di una serie di modalità operative, tali da uniformare l’agire della Procura e degli organi di p.g. interessati, di modo da evitare l’insorgere di criticità in sede di applicazione della nuova normativa che, appunto, si basa su procedure “tecnico/giuridiche”.

Preliminarmente, in sintesi, qui di seguito, si riporta il nuovo articolato introdotto nel citato D.lgs 152/06 (artt. 318 bis-318 octies) che disciplina la procedura di eliminazione della contravvenzione accertata:

- **art. 318 bis (ambito di applicazione)**, stabilisce che la nuova disciplina si applica alle **contravvenzioni** "in materia ambientale" "previste dal presente decreto"( il decreto legislativo n. 152 del 2006), che non abbiano cagionato "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".
- **Art. 318 ter (prescrizioni)**, stabilisce che l’organo accertatore, di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di P.G. di cui all’art. 55 cpp, ovvero la Polizia Giudiziaria, impartisce, al fine di eliminare la contravvenzione accertata, al contravventore un’apposita prescrizione tecnicamente asseverata dall’organo competente per la materia trattata, fissando un termine tecnicamente necessario per la sua regolarizzazione, fermo restando l’obbligo di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero.
- **Art. 318 quater (verifica dell’adempimento)** disciplina che, l’organo accertatore, entro 60 gg. della scadenza del termine fissato nella prescrizione, verifichi se la stessa sia stata adempiuta. In caso positivo, il medesimo organo ammette il contravventore, entro il termine di 30gg., a pagare in sede amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la violazione commessa; entro 120 gg. dalla scadenza del termine stabilito nella prescrizione, l’accertatore deve comunicare al Pubblico Ministero sia l’adempimento della prescrizione sia l’eventuale pagamento della sanzione irrogata. Inoltre, comunicazione va fatta anche in caso di inadempimento, entro però 90 gg. dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, sempre al Pubblico Ministero nonché al Contravventore.
- **Art. 318 quinquies**, che contempla l’ipotesi in cui è direttamente il Pubblico Ministero a prendere notizia di una contravvenzione, ovvero da privati o pubblici ufficiali ect. diversi dall’organo di vigilanza e della polizia giudiziaria. In tale caso il P.M. ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla Polizia Giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli artt. 318 ter e 318 quater. Questi informano il Pubblico ministero della propria attività senza ritardo.



- **Art. 318 sexies**, prevede la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cpp, fino a quando il P.M. riceve una delle comunicazioni stabilite dal comma 2 e 3 dell'art. 318 quater. Analogamente avviene per il caso previsto dal comma 1 dell'art. 318 quinquies. Tale sospensione non preclude la richiesta di archiviazione, così come non impedisce l'assunzione di prove con incidente probatorio né altri atti urgenti di indagini preliminari né il sequestro preventivo.
- **Art. 318 septies**, sancisce che la contravvenzione si estingue con l'adempimento delle prescrizioni e con il pagamento così come previsto dal comma 2 dell'art. 318 quater. In questo caso il P.M. richiede l'archiviazione. Inoltre è prevista che nell'ipotesi di un adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, questi vengano valutati a fini dell'applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 162 bis cp.
- **Art. 318 octies**, reca una norma transitoria in virtù della quale la disciplina di estinzione della contravvenzione, sopra richiamata, non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

#### **Ambito di Applicazione (art. 318 bis)**

A mente dell'art. 318 bis la disciplina della parte sesta bis si applica esclusivamente alle contravvenzioni previste dal TUA ( Testo Unico Ambientale). Sono pertanto pacificamente escluse tutte le diverse ipotesi di contravvenzioni in materia ambientale previste da norme differenti. Queste ultime non potranno avvantaggiarsi di questo particolare meccanismo estintivo e seguiranno pertanto le normali procedure di contestazione, anche nel caso in cui concorrano con l'accertamento di ipotesi contravvenzionali previste dal TUA. In sostanza tali norme non subiranno il potere di attrazione delle norme del TUA per quanto attiene all'applicazione di questa particolare forma di estinzione delle contravvenzioni.

Preliminarmente occorre verificare per quale tipologia di reati contravvenzionali, previsti dal TUA, sia applicabile il procedimento disciplinato dalla parte sesta bis.

Nell'ambito della disciplina in materia di lavoro, il legislatore con l'art. 19 comma 1 lett. a) del già citato Dlgs. 758/1994, esplicitamente ha disposto l'applicazione della disciplina di estinzione alle sole ipotesi di reati puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Ciò ha fatto sostenere ad autorevoli autori che, in analogia, anche nel caso in argomento, la disciplina estintiva della parte sesta bis sia applicabile ai soli reati puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Questa interpretazione è proposta anche al fine di salvaguardare il principio di legalità delle pene, in quanto la pena dell'arresto congiuntamente all'ammenda non verrebbe mai applicata in difetto di una norma espressa che consenta tale operazione.

Questa soluzione interpretativa sembra essere oggi maggioritaria.

Tuttavia altri hanno legittimamente proposto una ipotesi interpretativa differente. Il legislatore, pur clonando la disciplina del lavoro, ha ritenuto scientemente di non dover prevedere alcuna distinzione in merito alla tipologia di contravvenzioni a cui è applicabile questo particolare istituto. Si è ritenuto che nell'ambito della materia ambientale e solo per le contravvenzioni previste dal TUA, l'estinzione in ottemperanza alle prescrizioni impartite dovesse operare a prescindere dalla natura della pena prevista dalla norma sanzionatoria, quindi siano esse punite con la sola ammenda, con ammenda alternativa all'arresto e finanche con ammenda congiunta all'arresto.



Per quanto concerne la valutazione sulla sussistenza del "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" compete all'organo accertatore, dare conto della valutazione effettuata nel processo verbale delle operazioni compiute laddove ritenga sussistenti le condizioni per attivare la procedura delle prescrizioni di cui agli artt. 318 bis e seg..

La genericità della locuzione usata dal legislatore rende difficile indicare un criterio che univocamente consenta di individuare i casi in cui è possibile attivare la procedura delle prescrizioni, perché insussistente il "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" ovvero i casi in cui non è possibile attivarla perché siffatto danno o pericolo sussiste.

Appare decisivo, quindi, seguire il criterio finalistico: la procedura è da attivare senz'altro laddove l'illecito come accertato possa essere rimosso negli effetti, attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore. E' evidente, infatti, che il legislatore voglia riferirsi alle contravvenzioni di pericolo astratto, pertanto senza danno "concreto ed attuale" all'ambiente o con pericolo solo potenziale, ossia a quelle contravvenzioni di tipo "formale". Si tratta, pertanto, nei più dei casi, di quelle contravvenzioni che si basano sull'assenza di autorizzazioni o di quelle rappresentate dalla inosservanza di prescrizioni, le quali determinano una situazione di pericolo potenziale per l'ambiente. Oltre, però, a tali reati "formali" che di fatto non modificano la realtà materiale, vi sono delle altre fattispecie, che se pur marginalmente apportano delle modifiche a detta realtà, possono essere regolarizzate, in quanto non arrecano un danno o pericolo concreto ed attuale. A titolo di esempio basti pensare ad un deposito incontrollato, sanzionato dall'art. 256 c.2 (T.U.A.), di rifiuti di tipo solido che, per la loro natura, non trasferiscono alcun contaminante al suolo su cui giacciono e/o nell'atmosfera, e che pertanto possono essere rimossi. Tuttavia, trattasi di casi da valutare con la dovuta cautela, in quanto l'assenza del danno o di pericolo concreto ed attuale è condizione tassativa per attivare la procedura di regolarizzazione che, non ammette deroghe, neanche in caso di un danno minimo per l'ambiente.

Diversamente, le contravvenzioni previste nella parte terza del D.lvo 152/06, tutela delle acque dall'inquinamento, nella maggior parte dei casi cagionano senz'altro "un danno o pericolo concreto ed attuale" alle matrici ambientali. Basti pensare ad uno scarico di acque reflue urbane e/o industriali, che senza il regolare processo depurativo sversa i liquami direttamente sul suolo o nelle acque superficiali. Tali casi, non solo mancano del requisito formale "autorizzazione allo scarico", ma è indubbia la causazione di un danno attuale e di un pericolo concreto. E' necessario, altresì precisare, che in dette ipotesi sono necessari accertamenti tecnici più incisivi, in quanto, diventa altamente probabile che tali condotte vadano ad integrare, non il reato contravvenzionale del D.lvo 152/06, bensì il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. e seg., introdotti sempre dalla medesima legge n° 68/2015, che ovviamente, sono integrati anche da altre condotte afferenti i rifiuti in senso lato.

Pertanto, essendo l'assenza del danno o di pericolo concreto ed attuale, conditio sin qua non per l'attivazione della procedura di che trattasi, è necessario che l'organo accertatore ne dia atto in modo espresso, nella CNR e soprattutto nel verbale di sopralluogo, correlato da documentazione fotografica, motivandone sinteticamente in proposito.



### **La prescrizione (art. 318 ter)**

Constatata l'applicabilità della procedura in argomento, l'organo accertatore impartisce una prescrizione al contravventore, con l'indicazione del termine non superiore al periodo tecnicamente necessario, entro il quale adempiere, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato che qui, si individua, nell'ARPACAL Dipartimento Provinciale Cosenza.

Il predetto termine, nelle circostanze previste, è prorogabile una sola volta e nel massimo di sei mesi, con provvedimento motivato immediatamente comunicato al P.M..

Qualora l'organo accertatore abbia difficoltà nel prescrivere le modalità con cui eliminare la contravvenzione accertata, poiché necessitano particolari conoscenze tecniche, si rivolgerà alla predetta Agenzia, che a seguito di sopralluogo congiunto, provvederà a redigerle. Sarà cura, dell'organo accertatore notificarle al contravventore.

Se a rilevare la fattispecie contravvenzionale sia un organo di polizia giudiziaria non specializzato nella materia ambientale, analogamente si rivolgerà all'ARPACAL la quale, valutata l'insussistenza di "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette", procederà ad impartire la prescrizione asseverata al contravventore, la cui notifica avverrà a cura della p.g. accertante. Ciò, non esclude la possibilità di operare in maniera congiunta con personale di PG specializzato nel settore ambientale (Carabinieri/Forestale, NOE, Polizia Provinciale).

Fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico Ministero, la p.g. operante darà atto nella C.N.R. dell'avvenuta irrogazione della prescrizione al contravventore, allegandone copia alla stessa con la prova dell'avvenuta notifica.

Contestualmente, la stessa P.G., comunicherà, l'adozione dell'istituto in esame, alla Sezione di P.G. Carabinieri di questa Procura ove è presente personale, ex CFS, con specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali, il quale, per come si vedrà anche nel prosieguo, svolgerà attività di coordinamento con l'A.G., e con il quale, la polizia giudiziaria operante sul territorio si interfacerà per qualsiasi problematica afferente la procedura in esame.

### **Verifica dell'adempimento (art. 318 quater)**

Lo stesso organo accertatore ( di vigilanza o P.G.) entro sessanta giorni, verifica se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e in caso positivo ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro trenta giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Nel verbale relativo alla sanzione amministrativa, al fine di avere la prova dell'avvenuto pagamento si inviterà, il contravventore, a fornire alla P.G. operante, copia del versamento eseguito. Inoltre si indicherà, quale beneficiario della somma da versare, fino a nuove disposizioni, **l'ARPACAL – via lungomare località Mosca Catanzaro Lido sul c/c bancario: Banca Carime cod. IBAN IT44T030670440000000010456**, alla quale il predetto verbale amministrativo verrà trasmesso in copia, anche al fine di avere notizie sull'avvenuto pagamento, qualora non sia possibile apprenderlo dal contravventore.

Il termine di sessanta giorni per la verifica del rispetto della prescrizione è chiaramente dilatorio e, previa opportuno scadenziario dei controlli, dovrebbe essere consumato in una minima parte, privilegiandosi la scelta di un controllo pressoché contemporaneo alla scadenza. Anche perché in tal



modo l'AG, tempestivamente informata, potrebbe adottare - se necessario - il sequestro preventivo dell'area interessata dalle situazioni di irregolarità non rimosse o gli altri interventi urgenti del caso (vds. articolo 318 sexies, comma 3).

Analoghe considerazioni valgono per il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, entro il quale l'organo accertatore, comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa e per quello di novanta giorni previsto per la comunicazione al pubblico ministero nel caso dell'inadempimento della prescrizione, nel termine in essa fissato. Entrambi questi termini andrebbero virtuosamente contenuti al massimo.

### **Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore (art. 318 quinquies)**

Nell'ipotesi in cui è direttamente il Pubblico Ministero a prendere notizia di una contravvenzione, ovvero la riceve da privati o pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, diversi dall'organo di vigilanza e della polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla Polizia Giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli artt. 318 ter e 318 quater. In tale caso, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano, senza ritardo, il Pubblico Ministero dell'attività svolta.

Tale disposto merita delle considerazioni in relazione alla questione riguardante il dubbio se la prescrizione sia un atto dovuto - ovviamente quando non ricorra il danno o il pericolo effettivo e concreto - oppure discrezionale.

Tenendo conto dell'uso del verbo «impartisce» e dei principi generali in tema di imparzialità e legalità dell'azione dei pubblici poteri, la prescrizione dovrebbe considerarsi obbligatoria (salvo, come diremo, l'impossibilità di impartirla perché non c'è nulla da regolarizzare).

Per rispondere a tale quesito, si deve tuttavia dar conto della giurisprudenza, relativa all'analoga disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 758 del 1994, che è divisa in due filoni:

*Secondo Cass. 6 giugno 2007, P.M. in c. Loi, Ced Cass., rv. 237199, dato che la finalità dell'istituto non va solo individuata nello scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, ma altresì in quello di permettere in via generale l'estinzione amministrativa del reato, anche quando non vi sono regolarizzazioni da effettuare perché il reato è istantaneo o perché la regolarizzazione è già spontaneamente avvenuta, ha affermato che «non avendo l'autorità amministrativa posto in essere gli adempimenti ai quali era subordinata la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, non si era verificata la condizione di procedibilità cui era subordinato l'esercizio dell'azione penale, che pertanto non avrebbe potuto essere iniziata».*

La stessa sentenza ha bocciato la tesi del pubblico ministero che sosteneva che il giudice, avendo accertato l'omessa comunicazione al contravventore della facoltà di provvedere all'oblazione in sede amministrativa, avrebbe dovuto concedere un termine per il pagamento della sanzione in sede giudiziaria e ha concluso che «il mancato svolgimento, in tutti i suoi passaggi, della procedura amministrativa impedisce al pubblico ministero di richiedere il rinvio a giudizio»;

*Di contro, Cass. 12 luglio 2010, Cionna, Ced Cass., rv. 248097 (seguita, in senso conforme, da Cass. 18 novembre 2010, Zecchino, Ced Cass., rv. 249566 e Cass. 3 novembre 2011, n. 2691, Melchiorri, inedita), aventi ad oggetto casi in cui l'organo di vigilanza non aveva impartito alcuna prescrizione, ha asserito che «la prescrizione può - non necessariamente deve - essere impartita dall'organo di vigilanza» e su questa premessa ha sviluppato un'analisi alquanto avvincente: il contravventore non ha alcun "diritto" a ricevere la prescrizione perché è comunque tenuto a "regolarizzare" - ossia a rispettare le norme di prevenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - anche se alla prescrizione di legge non si aggiunga la prescrizione dell'organo di*



*vigilanza; se l'organo di vigilanza non ha impartito alcuna prescrizione, il trasgressore, che abbia adottato misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli e perciò ha regolarizzato l'illecito, può chiedere all'organo di vigilanza di essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa o successivamente, può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta, beneficio che non gli è precluso dal fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dall'organo di vigilanza.*

Recentemente, Cass. 21 aprile 2015, Rabitti, Ced Cass., rv. 263751 (sempre relativa alla materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro) ha riconfermato che l'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale.

È opportuno osservare che, nel settore ambientale in esame, la disputa in merito alla fondatezza dell'uno o dell'altro indirizzo potrebbe essere meno rilevante rispetto alla normativa del 1994 perché, come si è detto più volte, l'organo di vigilanza è legittimato ad operare una valutazione in forza della quale potrebbe ritenere che non sia possibile impartire alcuna prescrizione. In questo caso, nella comunicazione al P.M. dovrà essere esplicitata formalmente tale scelta e di conseguenza non si porrà la questione della procedibilità dell'azione penale.

E' tuttavia possibile che l'organo di vigilanza erroneamente non si ponga neppure il problema dell'applicazione della disciplina introdotta dalla Legge n. 68/15 e quindi non attivi la procedura prescrizione oppure ritenga che non vi siano gli estremi di fatto per richiedere una «regolarizzazione».

Invero la normativa non prevede formalmente alcun tipo di rimedio a questa situazione: infatti, la decisione dell'organo di vigilanza di non impartire alcuna prescrizione non è suscettibile di contestazione/impugnazione da parte del contravventore o del Pubblico Ministero. Nulla vieta, però, al P.M. che abbia ricevuto una notizia di reato senza prescrizione, di poter interloquire con l'organo di vigilanza in vista della «riparazione» di questa dimenticanza.

Una cosa è certa, il P.M. non ha alcuno strumento per indurre l'organo pubblico a determinarsi in senso diverso da quanto già deciso. Infatti, l'art. 318-quinquies non ci sembra applicabile al caso in esame, in quanto: la possibilità che il P.M. possa richiedere all'organo di vigilanza di provvedere «agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater» è prevista esclusivamente quando il P.M. acquisisca la notizia di un reato di propria iniziativa ovvero la riceva da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria e non può perciò essere invocata per superare le determinazioni «preclusive» degli operanti (i quali, peraltro, non si vede in base a quale principio dovrebbero mutare la propria originaria opinione ed assecondare così la richiesta del P.M.).

Ne deriva che, anche in queste ipotesi, il problema relativo alla procedibilità dell'azione penale non si dovrebbe porre. Infatti, il privato non ha titolo per lamentarsi della mancata prescrizione visto che, secondo la Cassazione, non ha alcun «diritto» a ricevere la prescrizione essendo comunque tenuto a regolarizzare l'infrazione commessa. D'altra parte, in base a quanto sancito dalla Cassazione, il trasgressore, che abbia provveduto in via autonoma alla regolarizzazione, potrà chiedere all'organo di vigilanza di essere comunque ammesso all'oblazione in sede amministrativa e, in caso negativo, potrà reiterare al giudice la richiesta di essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p..

#### **Sospensione del procedimento penale (art. 318 sexies)**

La sospensione del procedimento soffre di due eccezioni:



la prima si correla al disposto del comma 3, laddove si prevede che la sospensione del procedimento conseguente alla adozione della prescrizione non impedisce, "l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del c.p.p."

Sono valutazioni rimesse alla insindacabile valutazione del PM. nel caso, gli organi di p.g. che hanno accertato la violazione segnalano tale situazione al PM, che la valuterà, disponendo l'attività urgente di cui sopra ovvero potrà motivatamente astenersi dal provvedere in conformità, rimettendo gli atti per il più a praticarsi all'organo procedente.

La seconda riguarda i casi in cui operi la responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo n. 231 del 2001). L'articolo 25 undecies di detto decreto, prevede per alcuni dei reati ambientali oltre che la responsabilità personale penale dell'autore del reato, anche la responsabilità della società, nell'interesse o a vantaggio della quale l'autore del reato presupposto abbia agito. Taluni dei reati presupposti della responsabilità amministrativa sono quelli contravvenzionali per cui è operativo il meccanismo delle prescrizioni che qui interessa.

In tale evenienza, non è previsto che, alla sospensione del procedimento penale per l'attivazione dell'istituto della prescrizione, segua una parallela sospensione del procedimento amministrativo a carico dell'ente.

Ebbene, da ciò deriva che l'organo accertatore, il quale proceda a impartire la prescrizione alla persona fisica, è tenuto a segnalare al PM l'eventuale responsabilità amministrativa a carico dell'ente, affinché possa subito procedersi a iscrivere il relativo fascicolo.

L'informativa sul punto deve necessariamente contenere: la veste giuridica della società/ente, attraverso la necessaria visura presso la camera di commercio; le generalità del rappresentante legale dell'ente, nell'attualità e al momento della commissione del fatto incriminato; l'indicazione dell'interesse o del vantaggio che dal fatto reato l'ente potrebbe ricavare (risparmio di spese e/o incremento patrimoniale).

### **Estinzione del reato ( art. 318 septies)**

La contravvenzione si estingue con l'adempimento delle prescrizioni e con il pagamento così come previsto dal comma 2 dell'art. 318 quater. In questo caso il P.M. richiede l'archiviazione. Inoltre è prevista che nell'ipotesi di un adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, questi vengano valutati a fini dell'applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 162 bis c.p..

### **Nuove disposizioni**

In considerazione che il rispetto dei termini temporali, che caratterizzano il procedimento in esame, è essenziale alla corretta attuazione delle varie fasi che, partendo dalla prescrizione, passando per la sospensione del procedimento penale, si conclude o con l'estinzione del reato o con l'azione penale nel caso non si verifichi quanto sancito dall'art. 318 Septies, rende necessaria una gestione diversa delle relative C.N.R. rispetto alle altre, al fine, anche, di evitare una inutile corrispondenza tra l'organo che ha proceduto e il Pubblico Ministero titolare del fascicolo e, soprattutto di evitare la formale pendenza di fascicoli non definibili, rispetto ai quali lo stesso magistrato, per il carico di lavoro, difficilmente sarebbe in grado di controllare l'esecuzione degli adempimenti e il rispetto dei termini sopraccitati.



A tale scopo assume ruolo centrale la Sezione di P.G. Carabinieri di questa Procura, al cui interno operano militari in possesso di adeguata specializzazione ed in particolare il Maresciallo Ordinario Fabrizio MARUCA, che si indica quale riferimento dedicato e diretto per la materia ambientale, oggetto di queste disposizioni.

Pertanto, depositata la CNR, come sopra anticipato, l'organo accertatore comunicherà alla Sezione Carabinieri l'avvenuta adozione della prescrizione. Qualora dovesse verificarsi che la prescrizione venga impartita in un momento successivo al deposito della relativa C.N.R., la stessa dovrà essere trasmessa alla citata Sezione di P.G., così come, per tutte le altre comunicazioni previste dalla procedura testé esaminata.

Sarà cura della Sezione Carabinieri rimettere il tutto al Pubblico Ministero, titolare del fascicolo, al termine della procedura di regolarizzazione o di mancata regolarizzazione. Al fine di poter ottemperare a quanto disposto, detta pg. è autorizzata ad assumere le informazioni sul fascicolo (P.M. assegnatario e numero di procedimento) direttamente dall'Ufficio SICP di questa Procura.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Mario SPAGNULOLO)